



TRIBUNALE DI TRANI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

II G.I.

Letti gli atti e verbali di causa, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15 giugno 2023

OSSERVA

Le odierne parti hanno contratto matrimonio in data 1 agosto 2016 e dall'unione è nato il figlio
in data 12 agosto 2017;

le stesse si sono separate giusta Decreto di Omologa del Tribunale di Trani del 10/14-10 – 2022 prevedendo l'affidamento condiviso del minore con sua collocazione prevalente presso la madre e regolamentando gli incontri giusta convenzione depositata in atti;

nell'ambito della convenzione al punto sub 13) si legge testualmente: << *ferme restando le pattuizioni innanzi concordate le parti si impegnano ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità e/o di sostegno di tipo terapeutico, attraverso le figure specialistiche del coordinatore genitoriale ovvero degli psicologi del consultorio familiare e degli operatori dei servizi sociali al fine di collaborare a tutela del primario interesse del figlio minore favorendo il rapporto con il genitore non collocatario e comunque evitando rispettivi comportamenti pregiudizievoli*>>.

Le dette pattuizioni, per quanto emerso, sono rimaste inottemperate e di tanto ciascuno dei coniugi attribuisce l'esclusiva responsabilità all'altro.

Rilevato che, all'esito del libero ascolto delle parti e dall'esame della documentazione prodotta, è emersa una spiccata conflittualità tra le stesse.

Alla luce della documentazione versata in atti, dalle emergenze processuali e dal comportamento complessivo delle parti oltrechè alla luce delle rispettive allegazioni risulta evidente come, allo stato, i due genitori non siano in grado di gestire autonomamente la bigenitorialità esasperando oltremodo il già elevatissimo conflitto tra loro esistente.

E' emerso pacificamente che persino nell'esercizio concreto delle proprie responsabilità genitoriali, pure con riguardo a questioni di quotidiana ed immediata decisione quale quella della scelta della scuola presso cui iscrivere il minore, i due genitori hanno dimostrato e dimostrano di non essere in grado di scindere e prescindere dalle loro divergenze di coppia dal loro ruolo genitoriale così dimostrando la loro totale incapacità di *collaborare* tra di loro come

genitori per il bene del minore ciascuno assumendo, seppure implicitamente, di poter assumere in via esclusiva decisioni che riguardano il minore, peraltro ancora in tenera età.

Ritenuto, per converso, che nell'interesse superiore del minore deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale *presenza comune* dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive *con entrambi*, nel dovere dei primi di *cooperare* nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole (Cass. Sez. I - , Ordinanza n. 9764 del 08/04/2019 (Rv. 653876 - 01)).

Si evidenzia, infatti, *che in tema di affidato condiviso la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo* (Sez. 1, Ordinanza n. 3652 del 13/02/2020 (Rv. 657047 - 01)).

È fin troppo evidente che quantunque sia intervenuta la disgregazione dell'unione affettiva tra i genitori quali *partner* gli stessi dovrebbero collaborare per garantire una serena crescita al figlio soprassedendo, nell'interesse del minore, a qualsiasi contrasto di coppia così come dovrebbero astenersi nel superiore interesse del minore dall'usare quest'ultimo quale argomento per ingaggiare il conflitto che in realtà riguarda il rapporto tra gli stessi e non già il reale benessere del minore sovente <<utilizzato>> come argomento per coltivare il conflitto costringendo il minore medesimo ad una triangolazione di grave pregiudizio per lo stesso interagendo tra loro avendo quale unico ed esclusivo obiettivo la prevaricazione dell'uno sull'altro piuttosto che il benessere e la crescita del minore nel suo superiore interesse.

Nel caso di specie siamo al cospetto di una classica vicenda in cui in maniera estremamente conflittuale ciascuno dei genitori accusa l'altro di condotte non rispettose del principio di bigenitorialità e di sufficiente tutela del minore emergendo una totale mancanza di comunicazione con evidenti segnali di non elaborazione della frattura di coppia che si traduce in meri attacchi personali e per nulla ispirata a principi di sana ragionevolezza.

Ritenuta la necessità della adozione di misure idonee a superare il contrasto tra i genitori e a conseguire il miglior risultato utile per il minore che non può e non deve subire ulteriori pregiudizi dalla insanabile incomunicabilità esistente tra i due genitori.

Letto l'articolo 333 c.c. che consente al giudice di adottare nell'interesse del minore i provvedimenti ritenuti maggiormente convenienti rispetto al caso concreto al cospetto di condotte comunque pregiudizievoli al figlio.

Ritenuto, alla luce di tutti i superiori elementi, necessario nominare un Curatore Speciale con poteri sostanziali così individuando in un soggetto *terzo* rispetto a tutte le parti del presente giudizio dandosi atto che, come già sperimentato in altri precedenti di merito, il tribunale ritiene di attribuire al Curatore Speciale poteri che travalicano l'ambito squisitamente processuale ed involgono la sfera quotidiana del minore al fine di supplire alle gravi difficoltà emerse: il Curatore Speciale dovrà essere garante della posizione anche sostanziale del minore per le ragioni tutte sopra esposte e tenuto conto che nonostante il precipuo impegno preso in sede di separazione le stesse non sono state concretamente capaci di darvi attuazione così come non sono, allo stato, capaci di individuare nell'interesse del minore l'istituto scolastico presso cui iscriverlo pur sapendo dell'imminenza dei termini inderogabili di scadenza e, ciò, nonostante i reiterati inviti del Tribunale a trovare *illico et immediate* un accordo almeno su tale profilo fermi restando gli ulteriori approfondimenti laddove le parti si sono assestate ed arrestate su un piano meramente conflittuale e non risolutivo della questione divenuta solo l'ulteriore oggetto di competizione relazionale più che di riflessione nel miglior interesse del minore e della organizzazione della <<gestione>> anche organizzativa genitoriale.

La figura del Curatore Speciale del minore con poteri di natura sostanziale trova fondamento normativo nell'art. 1 co. 31 della legge 206 del 2021 che ha modificato l'articolo 80 c.p.c. prevedendo la possibilità per il giudice di attribuire al Curatore Speciale specifici poteri di rappresentanza sostanziale del minore.

Trattasi di norma che peraltro trova applicazione precipua nel caso di specie essendo stato introdotto dopo il 22 giugno 2022 dovendo rimarcarsi che la novella legislativa ha inteso riconoscere un fondamento normativo ad una prassi già invalsa in alcuni tribunali di nominare un curatore speciale del minore per supplire alle difficoltà dei genitori in ipotesi di esasperato conflitto che sovente paralizza l'azione di cura e di accudimento concreto dei figli (V. tribunale di Treviso del 26 aprile che richiama la pronuncia n. 83 del 2011 con cui la Corte costituzionale ha chiarito come il giudice nel suo prudente apprezzamento e, previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, possa sempre procedere alla nomina di un curatore speciale in favore del fanciullo avvalendosi della disposizione di cui all'articolo 78 c.p.c. che non ha carattere eccezionale ma costituisce piuttosto espressione di un principio generale destinata ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare anche d' ufficio un rappresentante all'incapacità.

Nello specifico il **curatore speciale dovrà immediatamente procedere all'ascolto del minore** ex artt 80, 333 c.c. e 473 bis.8 c.p.c. (nei termini di seguito chiariti) sia pure al fine della adozione della scelta della scuola presso cui iscriverlo anche al fine di valutare i suoi *desiderata* nonché adottare previa convocazione dei genitori le decisioni inerenti di interventi di sostegno e/o terapeutici per il minore anche ove gli stessi siano suggeriti ad esempio dalla scuola o dai professionisti che hanno in cura il minore, alle scelte terapeutiche ed a quant'altro necessario ai fini della tutela della salute del minore, le decisioni relative alla scuola e alle attività extrascolastiche e/o ricreative.

Ritenuto, comunque, necessario disporre consulenza tecnica affinché l'esperto: *a) acclari il rapporto di entrambi i genitori con il figlio e la loro capacità di relazionarsi ad esso e di accudirlo; b) valuti, previo esame di entrambi i genitori e verifica dell'attuale condizione di fatto, se effettivamente sussista una volontà oppositiva da parte del minore agli incontri con il padre e quali ne siano le cause e se tale opposizione sia particolarmente accentuata con riferimento ai pernottamenti e quali ne siano le cause precipue; c) in caso di risposta affermativa ai superiori quesiti verifichi se esistano o meno forme di condizionamento a supporto delle condotte manifestate dal minore o altre ragioni ostative; d) valuti le condizioni psico-fisiche, le abitudini di vita ed il rendimento scolastico del minore; e) all'esito, nel caso di sussistenza delle lamentate criticità, indichi ed inviti le parti a sperimentare tempi e modi di risoluzione delle stesse al fine di superarle e tali da consentire di garantire l'attuazione del principio della bigenitorialità da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi; f) fornisca ogni ulteriore elemento utile e necessario a fini di giustizia;*

rilevato alla luce dei tempi tecnici necessari all'espletamento degli approfondimenti richiesti per il tramite di una consulenza tecnica si renda imprescindibile alla luce delle risultanze che hanno dato conto di una certa ritrosia del minore a voler incontrare il padre,

letto l'articolo 473 bis.6 delega il Consultorio di _____ ed il curatore speciale all'ascolto urgente del minore

P.Q.M.

Letti gli artt 80, 333 c.c. e 473 bis.8 c.p.c.,

nomina quale Curatore Speciale l'avvocato _____ con studio in _____ con i poteri di cui in parte motiva disponendo che **in via prioritaria** previa consultazione dei genitori ed avuto esclusivo riguardo alla tutela del minore, in raccordo con il Consultorio di _____ proceda **all'ascolto del minore per le finalità di cui in parte motiva**; indi individui la scuola presso cui iscrivere il minore medesimo tenuto conto dei

desiderata del minore, della situazione complessiva, dei profili organizzativi della coppia ed in particolare del genitore collocatario;

dispone che il Curatore Speciale relazioni sul punto all'udienza del 6 luglio 2023 riservando al prosieguo l'ulteriore approfondimento in merito alla evoluzione dei rapporti tra i genitori e il minore;

dispone che nelle more degli ulteriori approfondimenti le parti, anche con l'ausilio del nominato Curatore Speciale, diano esecuzione a quanto concordato in sede di separazione sub 13);

letto l'art. 191 c.p.c., dispone procedersi a consulenza tecnica d'ufficio a tal fine nominando la dott.ssa _____, cui pone il quesito di cui alla parte motiva

RINVIA

all'udienza del 6 luglio 2023, disponendo la comparizione del Curatore Speciale e del C.T.U., secondo l'ordine di chiamata che sarà reso pubblico sul sito del Tribunale di Trani di Trani.

MANDA

Alla Cancelleria per le comunicazioni di rito, al Curatore Speciale, al C.T.U. ed al Consultorio di Barletta.

Trani, 19.06.2023

Il G.I.

Dottssa Laura Cantore

